



Accordo di collaborazione tecnico-scientifica ex art. 15 L. 241/1990 per la realizzazione del progetto europeo MOSAIC - "Managing prOtective foreSt fAclng cllmate Change compound events" - C.U.P H15E22000460007.

TRA

**Regione del Veneto** (di seguito **Regione**) – C.F. 80007580279, P.IVA 02392630279, con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, rappresentata dall'Ing. Luca Soppelsa, in qualità di Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – domiciliato per la carica in Viale A. Paolucci, 34 -Marghera -Venezia, e legittimato alla sottoscrizione del presente atto in forza dei poteri conferiti con.....,

E

**l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto** (di seguito **ARPAV**), C.F. 92111430283 e P.IVA 03382700288, con sede legale in Padova, via Ospedale Civile, 24, rappresentata dal dott. Stefano Micheletti, in qualità di Direttore del Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio, legittimato alla sottoscrizione del presente atto in forza dei poteri conferiti con DDG n. xxx del xxxx.;

di seguito congiuntamente definite "**le Parti**"

#### PREMESSO CHE

- la Regione del Veneto – Direzione Regionale Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, partecipa in qualità di Partner al progetto "Managing prOtective foreSt fAclng cllmate Change compound events", (di seguito progetto MOSAIC) - C.U.P H15E22000460007, nell'ambito del Programma Interreg Alpine Space 2021-2027;
- Il progetto intende analizzare il ruolo dei cambiamenti climatici nel determinare alterazioni del regime dei disturbi naturali, verificandone le ricadute, in particolare in relazione ad un potenziale aumento del rischio in ambienti montani; considerando inoltre l'effetto combinato dei diversi agenti di disturbo e il loro impatto sui servizi ecosistemici, il progetto intende testare diversi scenari in aree pilota e soluzioni green (nature or eco based solutions) da implementare;
- nell'ambito del progetto, la Regione del Veneto collabora con i Partner scientifici e intende aggiornare il sistema di previsione degli incendi boschivi attualmente in uso, basato sull'indice FWI, tramite la validazione delle previsioni effettuate e l'eventuale ricalibratura del sistema, l'ampiamiento della base dati utilizzata, l'incremento del numero di stazioni meteorologiche utilizzate per il calcolo dell'indice FWI, anche con acquisto di nuove stazioni;
- nell'ambito del Progetto ALPFFIRS del Programma Interreg Alpine Space 2007-2013, la Regione U.P. Protezione Civile - Servizio Antincendi Boschivi, ora Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, e ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del



767ac054



Territorio, in qualità di “Local Partner”, hanno sviluppato un ambiente web funzionale al calcolo quotidiano dell’indice FWI e dei sottoindici;

- ARPAV attualmente, sulla base delle elaborazioni svolte giornalmente provvede alla pubblicazione dell’indice FWI e dei sottoindici, nonché del bollettino di pericolo incendi boschivi nell’ambiente web dedicato;
- la L.R. n. 32/96 istitutiva di ARPAV” all’art. 3 comma 2 dispone che l’Agenzia provveda:
  - lettera i), a fornire alla Regione e agli enti locali, il supporto tecnico-scientifico necessario all’elaborazione di piani e progetti per la protezione ambientale;
  - lettera n), a svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteorologiche e radarmeteorologiche;
  - lettera n bis) a svolgere le funzioni dell’ex Ufficio Idrografico e Mareografico di Venezia in materia di idrografia ed idrologia ed in particolare quelle indicate dall’articolo 22 del DPR 24 gennaio 1991, n. 85, concernente il Servizio tecnico nazionale idrografico e mareografico;
  - lettera lett. r) a collaborare con istituzioni ed enti scientifici nazionali e internazionali secondo le disposizioni di legge e le eventuali convenzioni stipulate con gli stessi e a cooperare, per conto della Regione, con programmi di ricerca nazionali e comunitari nelle materie di competenza;
- il D.Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”, di seguito Codice, all’art. 1 dispone che il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile, costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo;
- il Codice, all’art. 2, definisce le attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
- tra le tipologie dei rischi di protezione civile contemplati all’art. 17 del Codice rientra quella da incendi boschivi;
- secondo quanto indicato dall’art. 4 del Codice, lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all’attuazione delle attività di cui all’articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze e che le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all’articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici;



767ac054



- la legge regionale 1<sup>a</sup> giugno 2022, n. 13 “*Disciplina delle attività di protezione civile*”, all’art. 2, istituisce il Servizio regionale della protezione civile, individuando ARPAV, tra le strutture operative del Servizio regionale;

VISTO che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA l’attività prevista dal progetto MOSAIC, e in particolare le seguenti azioni del progetto:

- Collezionamento, selezione, valutazione dei dati relativi al cambiamento climatico presenti in database europei/nazionali e regionali e realizzazione di un database cartografico comune;
- Capitalizzazione dei risultati ottenuti dai precedenti progetti di Alpine Space;
- Armonizzazione e selezione dei dati raccolti per realizzare dei trends passati e futuri relativi ai rischi correlati al cambiamento climatico;
- Messa a disposizione dei risultati ottenuti in open access webGis;
- Individuazione di hotspots particolarmente significativi relativi ai rischi da cambiamento climatico da utilizzare come punti di monitoraggio;
- Calibrazione e validazione di rischi naturali per la realizzazione di modelli di rischio;
- Libero accesso ai modelli aggiornati implementandoli in piattaforme consolidate;

CONSIDERATO che la struttura competente in materia di protezione civile della Regione non ha al proprio interno personale competente e disponibile per l’espletamento di tutte le indicate azioni e che pertanto intende avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica di ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio, dotato di conoscenze specifiche e di adeguata esperienza nell’attività di studio e di ricerca sulle tematiche trattate dal progetto MOSAIC ;

RILEVATO che le Parti intendono cooperare per creare sinergie finalizzate ad accrescere le rispettive competenze e favorire l’interscambio di informazioni e conoscenze di carattere scientifico e metodologico nell’ambito del suddetto progetto, avviando una collaborazione tecnico-scientifica, ex art. 15 L. 241/1990;

Tutto ciò premesso

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Oggetto dell’attività**

Con il presente Accordo le Parti intendono disciplinare il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica per lo svolgimento di alcune delle attività previste dal Progetto MOSAIC - C.U.P



767ac054



H15E22000460007, nell'ambito del Programma Interreg Alpine Space 2021-2027, il quale, pur non allegato materialmente, è parte integrante del presente Accordo e che le Parti dichiarano di conoscere e di approvare.

In particolare le Parti collaboreranno principalmente per la realizzazione delle attività di comune interesse, previste in capo alla Regione del Veneto, nell'ambito dei seguenti pacchetti di lavoro del Progetto MOSAIC:

- WP1 - DOJO: Data mining and prOjection of climate change effects on the Alpine Space fOrests;
- WP2 – NAZCA NaturAl haZards modelling platform for analysing CC Compound events on AS protective forests.

### **Art. 2 Obbligazioni delle Parti**

2.1 Le Parti collaborano attraverso un piano concordato di attività e relativo cronoprogramma che verrà definito e condiviso dai rispettivi Responsabili dell'esecuzione dell'Accordo nell'ambito del quale:

1. **ARPAV** si impegna a:

- a. effettuare un'analisi statistica dei dati dell'indice FWI attualmente disponibili al fine di collaborare con la Regione del Veneto alla calibrazione dell'indice FWI, mediante la rideterminazione delle soglie di allarme da effettuarsi tramite confronto con i dati statistici degli incendi boschivi avvenuti nello stesso periodo;
- b. rivedere l'insieme delle stazioni utilizzate per il calcolo dell'indice FWI per verificarne la significatività, provvedendo all'eventuale sostituzione o integrazione con altre stazioni della propria rete di monitoraggio;
- c. aggiornare e migliorare l'ambiente web di pubblicazione dell'indice FWI attraverso:
  - mappatura dei sottoindici dell'indice FWI attualmente riportati solo in formato tabella;
  - funzionalità di download dei dati storici,
  - correzione del meccanismo di calcolo delle previsioni a tre giorni, attualmente non funzionante correttamente;
  - miglioramento del livello di sicurezza del sito;
- d. integrare nell'ambiente WEB di pubblicazione dell'indice FWI i dati inviati dal sistema di sonde CRNS;
- e. dare la possibilità, qualora si ravvisasse la necessità, di consentire l'installazione delle sonde CRNS sui sostegni delle stazioni meteo già esistenti;
- f. fornire dati meteorologici, cartografici e dell'indice FWI in proprio possesso ai partner del Progetto per la costituzione della banca dati comune e alla ditta affidataria di servizio sonde CRNS;
- g. fornire adeguata relazione finale sull'attività complessivamente espletata per il Progetto;



767ac054



- h. mettere a disposizione ogni documentazione ed elaborato prodotto per eventuali controlli regionali o degli organi responsabili del Programma Interreg Alpine Space 2021-2027.
2. La Regione del Veneto si impegna a:
- a. fornire ad ARPAV tutte le informazioni e strumenti necessari allo svolgimento dell'attività previste nei WP;
  - b. fornire collaborazione istituzionale per il buon raggiungimento degli obiettivi del Progetto e del presente Accordo;
  - c. dare la possibilità ad ARPAV di partecipare agli incontri di progetto ed alle attività di reciproco interesse;
  - d. rendere partecipe ARPAV dei risultati e degli obiettivi raggiunti con il Progetto nell'ottica dell'accrescimento del know-how sulla tematica, già oggetto di attività in progetti precedentemente partecipati da ARPAV (ALPFFIRS - HOLISTIC).

### **Art. 3 Decorrenza e durata**

3.1 Gli effetti giuridici ed economici del presente Accordo decorrono dalla data di sottoscrizione fino al 31.10.2025, salvo eventuale proroga espressa concordata tra le Parti per iscritto anticipatamente alla scadenza.

3.2 Le attività previste all'art 2 dovranno essere realizzate entro il 31.08.2025.

### **Art. 4 Modalità di rimborso spese**

4.1 La Regione rimborserà ad ARPAV, per le spese sostenute nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Accordo, l'importo massimo pari ad € 30.000,00, fuori campo IVA, ai sensi degli artt. 1 e 4, DPR n.633/1972, con le seguenti modalità:

- a. € 8.000,00 per l'avvio delle attività di competenza, da liquidare in anticipazione a titolo di acconto entro il 31.12.2023, previa sottoscrizione del presente accordo;
  - b. € 22.000,00, a saldo, a conclusione di tutte le attività, previo invio entro il 30.09.2025 alla Regione del Veneto, a mezzo PEC, della rendicontazione delle spese sostenute per il personale impiegato e della relazione tecnica complessiva delle attività svolte di cui all'art. 2;
- 4.2 Sono ammesse a rimborso le spese per il personale impiegato nelle attività di cui all'art. 2, indipendentemente dall'inquadramento contrattuale, comprensive anche delle spese di trasferta.

4.3 Entro 30 giorni successivi al ricevimento della documentazione di cui alla lettera b), previa verifica della sua correttezza e completezza, la Regione del Veneto provvederà alla liquidazione dell'importo dovuto a saldo ad ARPAV, mediante il sistema PagoPA.

### **Art. 5 Indirizzo e vigilanza**



767ac054



La Regione svolge funzione di indirizzo e vigilanza sulle attività previste dal presente Accordo; nel caso di eventuali ritardi o difficoltà oggettive nell'attuazione delle attività, una volta appurate le relative motivazioni, le Parti concordano le soluzioni da adottare.

#### **Art. 6 Proprietà intellettuale, diffusione dei risultati e riservatezza**

6.1 Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni ambientali derivanti dalla vigente normativa in materia, i dati acquisiti, i risultati e gli elaborati prodotti nell'ambito del presente Accordo sono in regime di condivisione tra le Parti, che reciprocamente con il presente atto ne autorizzano l'uso per fini istituzionali e di ricerca. In ogni pubblicazione e/o diffusione dovranno essere menzionate entrambe le Parti, con l'obbligo di inserimento, ove previsto, dei loghi e dei riferimenti grafici istituzionali in conformita' alle prescrizioni previste dal Programma Interreg Spazio Alpino 2021-2027.

6.2 Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività del Progetto, di non divulgarle a terzi e di utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto dell'Accordo.

6.3 In caso di risultati tutelabili, ovvero suscettibili di formare oggetto di brevetto o di registrazione, le Parti condividono di disciplinare con apposito Accordo l'allocatione, la gestione e lo sfruttamento dei risultati congiunti.

#### **Art. 7 Responsabili dell'esecuzione**

7.1 Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le parti nominano ciascuna un Responsabile dell'esecuzione come segue:

Regione del Veneto: Direttore U.O. Prevenzione e coordinamento emergenza;

ARPAV: Dirigente U.O. Clima - Scenari e Supporto alle Strategie di Adattamento e Mitigazione.

7.2 L'eventuale sostituzione del Responsabile dell'esecuzione contrattuale deve essere tempestivamente comunicata all'altra Parte via PEC.

#### **Art. 8 Recesso**

Ciascuna Parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi con un preavviso via PEC di almeno 60 gg; è fatto salvo, in ogni caso, il diritto al rimborso dei costi sostenuti per le attività già eseguite o in corso di esecuzione alla data in cui il recesso produce effetto, con restituzione degli importi eccedenti che siano già stati liquidati a titolo di acconto.

#### **Art. 9 Sicurezza del lavoro/obblighi assicurativi**



767ac054



9.1 Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni dell'altra Parte coinvolti nell'attività oggetto del presente Accordo.

9.2 Le Parti s'impegnano ad assicurare il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire o arrecare a terzi nello svolgimento delle attività di collaborazione;

9.3 Le Parti infine si danno reciproca assicurazione che le attività oggetto del presente Accordo si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

#### **Art. 10 Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, di seguito GDPR, e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR, ciascuna in qualità di titolare del trattamento, dichiarano di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti nell'ambito del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni e delle attività connesse, in adempimento degli obblighi contrattuali e/o in ottemperanza a disposizioni di legge (ex art. 6, par.1, lett. b e c del GDPR).

#### **Art. 11 Bollo e imposta di registro**

Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte 1° del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., con oneri a carico di ARPAV e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa, parte 2°, del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., con onere a carico del richiedente.

#### **Art. 12 Foro competente**

Per qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e/o esecuzione della presente Accordo, che non sia possibile risolvere mediante Accordo bonario, è competente in via esclusiva il TAR Veneto.

#### **Art. 13 Norme finali**

Per quanto non espressamente disposto dal presente Accordo trovano applicazione le norme del Codice civile, in materia di obbligazione e contratti, della legislazione italiana e della normativa europea pertinenti, ove direttamente applicabili.

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990.

REGIONE DEL VENETO

ARPAV



767ac054



Il Direttore Protezione Civile, Sicurezza  
e Polizia Locale

Il Direttore del Dipartimento Regionale  
per la Sicurezza del Territorio

